

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2019 — Mema/UCVV (Braeburn 78 (11078))

(Causa T-177/16) ⁽¹⁾

[«Ritrovati vegetali — Domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà vegetale Braeburn 78 (11078) — Designazione di un altro ufficio d'esame — Portata dell'esame che la commissione di ricorso deve effettuare — Obbligo di motivazione»]

(2019/C 103/27)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mema GmbH LG (Terlano, Italia) (rappresentanti: B. Breitinger e S. Kirschstein-Freund, avvocati)

Convenuto: Ufficio comunitario delle varietà vegetali (rappresentanti: M. Ekvad, F. Mattina, O. Lamberti e U. Braun-Mlodecka, agenti, assistiti da A. von Mühlendahl e H. Hartwig, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della commissione di ricorso dell'UCVV del 15 dicembre 2015 (procedimento A 001/2015), riguardante una domanda di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà vegetale Braeburn 78.

Dispositivo

- 1) La decisione della commissione di ricorso dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) del 15 dicembre 2015 (procedimento A 001/2015), riguardante una domanda di concessione della privativa comunitaria per la varietà vegetale Braeburn 78, è annullata.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) L'UCVV è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 211 del 13.6.2016.

Sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2019 — Arango Jaramillo e a. / BEI

(Causa T-487/16) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Personale della BEI — Pensioni — Riforma del 2008 — Aumento delle aliquote dei contributi — Fogli paga successivi — Insussistenza di atto lesivo — Irricevibilità »)

(2019/C 103/28)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Oscar Orlando Arango Jaramillo (Lussemburgo, Lussemburgo) e gli altri 33 ricorrenti i cui nomi compaiono in allegato alla sentenza (rappresentanti: B. Cortese, C. Cortese e F. Spitaleri, avvocati)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: inizialmente C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams e G. Nuvoli, successivamente T. Gilliams, G. Faedo e J. Klein, agenti, assistiti da P.-E. Partsch)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e sull'articolo 50 bis dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e diretta, da un lato, all'annullamento delle «decisioni» della BEI, contenute nei fogli paga dei ricorrenti del mese di febbraio 2011, di aumentare l'aliquota dei loro contributi al regime pensionistico dal 9 al 10 % e, dall'altro, alla condanna della BEI al versamento di un euro simbolico, a titolo di risarcimento del danno morale asseritamente subito dai ricorrenti.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.*
- 2) *Il sig. Oscar Orlando Arango Jaramillo e gli altri agenti della Banca europea per gli investimenti (BEI) i cui nomi compaiono in allegato sopporteranno, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla BEI.*

⁽¹⁾ GU C 211 del 16.7.2011 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con il numero F-58/11 e trasferita al Tribunale dell'Unione europea il 1.9.2016).

Sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2019 — RK / Consiglio

(Causa T-11/17) ⁽¹⁾

(«Funzione pubblica — Funzionari — Articolo 42 quater dello Statuto — Dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio — Parità di trattamento — Divieto di discriminazione basata sull'età — Errore manifesto di valutazione — Diritto di essere ascoltato — Dovere di sollecitudine — Responsabilità»)

(2019/C 103/29)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: RK (rappresentanti: inizialmente L. Levi e A. Tymen, successivamente L. Levi, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e R. Meyer, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: A. Troupiotis e J. A. Steele, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 270 TFUE e diretta ad ottenere, da un lato, l'annullamento della decisione non datata del Consiglio di dispensare la ricorrente dall'impiego nell'interesse del servizio in base all'articolo 42 quater dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea e, se necessario, della decisione del 27 settembre 2016 recante rigetto del reclamo proposto dalla ricorrente e, dall'altra, il risarcimento del danno che la ricorrente sostiene di aver subito.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *RK sopporterà l'80 % delle proprie spese.*